



COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36049 Sovizzo (VI)



ORDINANZA N. 37 del 04-09-2025

**Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
IN VIA DELLE PALME NEL PERIODO COMPRESO TRA I GIORNI
09.09.2025 E 12.09.2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO
PARROCCHIALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 URBANISTICA

Vista la richiesta pervenuta a questo Comune in data 03.09.2025 con prot. 12363, da parte della Parrocchia di Santa Maria Nascente di Tavernelle, intesa ad ottenere emissione di ordinanza per istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Delle Palme per lavori di manutenzione ordinaria della recinzione del campo da calcio parrocchiale;

Ritenuto opportuno provvedere in merito per consentire la realizzazione dei lavori limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale;

Visti gli artt. 5 – 3° comma e 6 – 4° comma lett. a) e b) del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visti gli artt. 6, 7 da 35 a 45 (*Titolo II Capo II voce "Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale"*) 157, 185 e da 194 a 209 (*Titolo IV, Capo I, Sezione I, voce degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime"*) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (*recante il Nuovo Codice della Strada*);

Visto l'art.7, comma 3 del D.Lgs n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 31.12.2024 con il quale è stato conferito al geom. Bacchiocchi Edoardo l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica fino al 31.12.2026 con attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

al Parroco pro tempore Don Gabriele Cattelan della Parrocchia di S. Maria Nascente di Tavernelle:

- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Delle Palme, per i lavori di manutenzione ordinaria della recinzione del campo da calcio parrocchiale, per il **periodo compreso tra i giorni 09/09/2025 e 12/09/2025** e comunque per il tempo strettamente necessario alla durata dei lavori dalle ore **08:00** alle ore **18:00**;
- Dovrà essere posizionata idonea segnaletica verticale come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 285/1992;
- La segnaletica dovrà essere a titolo di preavviso posizionata anche nelle strade limitrofe di accesso alle vie interessate e nella zona lavori rendendo edotti i residenti (con opportuna cartellonistica) della via stessa della durata dei lavori;
- La posa della segnaletica di preavviso e relativi segnali di divieto di sosta con rimozione forzata e quant’altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale del Comune, è a cura della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi degli artt. 30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
- L’idonea segnaletica stradale, con copia della presente ordinanza, sarà posta in loco a cura e spese dell’impresa esecutrice nel pieno rispetto della vigente normativa e, in particolare dei quanto previsto dagli artt. da 30 a 43 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni; la stessa Ditta avrà inoltre l’onere di verificare l’efficienza della segnaletica installata per tutto il periodo di durata dell’ordinanza;
- Dovrà comunque essere garantito l’accesso ai frontisti e agli aventi titolo;
- L’impresa esecutrice al termine lavori giornalieri dovrà procedere alla sistemazione e pulizia del piano viabile in modo da garantire la sicurezza della circolazione, rendendosi unica responsabile ed esonerando in Comune di Sovizzo da eventuali conseguenze anche nei confronti di terzi; dovrà altresì provvedere al ripristino di segnaletica e manufatti stradali eventualmente rimossi o danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;

PRECISA

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Sovizzo oltre che mantenuta in copia presso il cantiere di lavoro.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

A norma dell’art. 3, 4° comma della L.241/90 si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg. dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall’art.37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n.495/1992.

L’inottemperanza alla presente ordinanza, se il fatto non costituirà più grave reato, sarà punito ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada.

Manda:

<i>Parrocchia S. Maria Nascente</i>	<i>Via Dei Tigli, 23 Sovizzo (VI)</i>
<i>Carabinieri</i>	<i>Via Salvo d'Acquisto, 1- 36075 Montecchio Magg.re (VI);</i>
<i>Polizia Locale U.C. Comuni Terre del Retrone</i>	<i>Via Risorgimento, 6/2 - 36051 Creazzo;</i>
<i>Albo Pretorio</i>	<i>Sede;</i>
<i>Ufficio Tecnico - Area 5 LL.PP.</i>	<i>Sede.</i>

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
Edoardo Bacchiocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.